



DOTTORE COMMERCIALISTA

**Studio Mocarrelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.33**

**News per i Clienti dello studio**

**Del 10 Giugno 2020**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **D.L. Rilancio: istituito un bonus vacanze, ma non per tutti**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 176 del DL 34/2020 riconosce**, per le **spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2020**, un credito ai **nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000,00 euro** per il pagamento dei **servizi offerti da imprese turistico-ricettive, agriturismi e B&B. Il credito** in esame, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, **è pari a: i) 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare; ii) 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone; iii) 150,00 euro per quelli composti da una sola persona.** Il credito viene **utilizzato all'80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF.** Il credito è riconosciuto **alle seguenti condizioni:** i) le spese devono essere **sostenute in un'unica soluzione** in relazione **ai servizi resi da una singola impresa** turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; ii) **il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica** o documento commerciale ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, nel **quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;** iii) il pagamento del servizio **deve essere corrisposto senza l'ausilio**, l'intervento o l'intermediazione di **soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.** Il fornitore dei servizi turistici **recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare in **compensazione nel modello F24 o mediante cessione a terzi.** È giusto il caso di precisare che **le disposizioni attuative dell'agevolazione**, la quale dovrebbe essere eseguita anche avvalendosi di PagoPA, **dovranno comunque essere definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.**



DOTTORE COMMERCIALISTA

[www.studiomocarrelli.it](http://www.studiomocarrelli.it)  
[info@studiomocarrelli.it](mailto:info@studiomocarrelli.it)

## Premessa

**L'art. 176 del DL 34/2020** (D.L. Rilancio) **ha istituito**, per il periodo d'imposta 2020, **un credito per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale**, a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE sotto una determinata soglia.

## Osserva

La suddetta misura non è ancora operativa, in quanto **le disposizioni attuative dell'agevolazione** (la quale dovrebbe essere eseguita anche avvalendosi di PagoPA), **dovranno comunque essere definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.**

## Soggetti beneficiari

**L'agevolazione non è per tutti**, ma spetta soltanto ai **nuclei familiari con ISEE in corso di validità** (ordinario o corrente) **non superiore a 40.000 euro.**

## Oggetto dell'agevolazione

Nello specifico, **il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:

- dalle **imprese turistico ricettive**;
- dagli **agriturismi**;
- dai **bed & breakfast**

purché in possesso dei **titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.**

## Determinazione dell'agevolazione

La misura dell'agevolazione **decrese con il diminuire dei componenti del nucleo familiare**. In particolare, il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è **attribuito nella misura di:**

Importo del credito	Numero componenti del nucleo familiare
500 euro	3 o più soggetti
300 euro	2 persone
150 euro	una sola persona

## Determinazione dell'agevolazione

Il credito spetta solo al ricorrere di determinate **condizioni**, prescritte dalla norma, a pena di decadenza.

In particolare, è espressamente stabilito che:

- le spese **devono essere sostenute in un'unica soluzione** in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- **il totale del corrispettivo deve poi essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale** ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, **nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.**

## Osserva

È importante precisare che, **affinché venga riconosciuto il credito**, il pagamento del servizio **deve essere corrisposto senza l'ausilio**, l'intervento o l'intermediazione **di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici** diversi da agenzie di viaggio e tour operator; sarebbero quindi esclusi dall'agevolazione, ad esempio, i **pagamenti effettuati tramite Booking.com o Airbnb.**

### Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito è fruibile dal "richiedente":

- nella **misura dell'80%, d'intesa con il fornitore** presso il quale i servizi sono fruiti, **sotto forma di sconto** sul corrispettivo dovuto e;
- **per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi** da parte dell'avente diritto.

## Osserva

Quindi, ad esempio, **qualora il credito spettante sia pari a 500 euro:**

- 400 euro saranno fruibili immediatamente come sconto sul corrispettivo dovuto all'albergatore e;
- 100 euro come detrazione IRPEF nel modello REDDITI 2021.

### Credito d'imposta per il fornitore

Quanto alle modalità di recupero da parte dell'impresa turistico ricettiva, agriturismo o B&B, viene previsto che **lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24** (art. 17 del DLgs. 241/97).

## Osserva

Non si applicano il limite generale alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000 né quello previsto per i crediti da quadro RU di cui all'art. 1, comma 53 della L. 244/2007.

Il medesimo credito di imposta **può essere oggetto di cessione a terzi**, anche diversi dai propri fornitori

di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Osserva

Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è **usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.**

Qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, **il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato.**

Osserva

La norma pone in capo all'Agenzia delle Entrate il **compito di provvedere al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti